

## AMENDMENT FORM

### Suggestion for amendment:

Parte I, Titolo IV (Le Istituzioni dell'Unione), Articolo 15 (Il Parlamento europeo)

**By:** Antonio TAJANI

**Status:** Member

---

### TESTO DEL PRESIDIUUM

#### Parte I della Costituzione

#### Titolo IV: Le Istituzioni dell'Unione

#### Articolo 15: [Il Parlamento europeo]

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa, nonché funzioni di controllo politico e consultive secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione.

Esso elegge il Presidente della Commissione europea.

2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.

3. Il Parlamento europeo elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza tra i suoi membri, per un periodo di cinque anni.

### EMENDAMENTO PROPOSTO

#### Parte I della Costituzione

#### Titolo IV: Le Istituzioni dell'Unione

#### Articolo 15: [Il Parlamento europeo]

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa, nonché funzioni di controllo politico e consultive secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione.

Esso elegge il Presidente della Commissione europea.

***Ibis. A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'adozione di un atto legislativo dell'Unione. La Commissione è obbligata a dare seguito alla richiesta del Parlamento.***

2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.

3. IL Parlamento Europeo elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza tra i suoi membri per un periodo di cinque anni.

***3bis. Lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, approvato con legge europea, stabilirà le condizioni generali e le regole di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo.***

---

**Motivazione:**

*Affinché il Parlamento europeo sia un “vero” Parlamento occorre che i suoi membri siano titolari del diritto di iniziativa legislativa. Tale diritto è legato alla funzione parlamentare. Il mandato di rappresentanza dei cittadini è fortemente menomato senza tale diritto, tanto da creare un vero deficit democratico.*

*La proposta in esame è uno sviluppo dell’articolo 192 del Trattato e può rappresentare una prima tappa verso l’attribuzione del diritto d’iniziativa al singolo deputato.*

---